



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA MARELLI"

Via Ercole Marelli, 21-00133 ROMA - Municipio VI

☎ 062054109-0620449210 fax 0620449238

XVI Distrito Scolastico - Cod. Mecc. RMIC8E4008

✉ rmic8e4008@istruzione.it

Sito web: www.icviamarelli.edu.it

Circolare nr. 117
Roma, 11 dicembre 2023

AI SUPPLEMENTI TEMPORANEI AL
30 GIUGNO 2024

OGGETTO: godimento ferie maturate anno scolastico 2023-24

Come è noto alle SS.LL., le ferie del personale **assunto a tempo determinato** sono proporzionali al servizio prestato.

Le ferie maturate vanno fruito nei periodi di sospensione dell'attività didattica (vacanze di Natale, Pasqua, mese di giugno nei giorni in cui non siano state deliberate attività) e sono soggette a quanto stabilito dalla norma. Durante l'anno scolastico è possibile fruito di 6 giorni di ferie, ai sensi degli artt. 13 o 15 CCNL 2007 e successive modifiche.

In particolare l'art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) stabilisce:

“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruito delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

Il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8 modificato dall'Art. 54 della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) precisa:

Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] **Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il**

presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

Alla luce di quanto sopra, anche in ragione di diverse sentenze della Corte di Cassazione, si invitano i docenti supplenti temporanei al 30 giugno a presentare istanza di ferie nei periodi di interruzione delle attività didattiche. Si rileva, infatti, che in caso di mancata richiesta delle ferie, le stesse non potranno essere monetizzate e saranno comunque perse entro la data del 30 giugno.

Sono ancora monetizzabili solo i giorni di ferie **negati dalla Dirigenza con atto scritto e motivato.**

Per ogni richiesta di chiarimento rivolgersi all'Ufficio del personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Enrico Farda

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993